



**Quota Fondo povertà destinata al potenziamento dei servizi sociali comunali
Art.1 comma 797e ss. della Legge di Bilancio 2021
(legge n. 178 del 30 dicembre 2020)**

Chiarimenti

Nelle more dell'invio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di istruzioni dettagliate, relativamente ai contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 per il potenziamento dei servizi sociali dei Comuni, il Dipartimento welfare, a seguito di un confronto con la DG per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero, ha predisposto la presente nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.

La nota è relativa ai contributi previsti dall'art. 1 comma 797 e seguenti della Legge n.178/2020, destinati ai Comuni/Ambiti Territoriali, a valere sul Fondo Povertà, per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e dei servizi individuati dall'art. 7 comma 1 del decreto 147/2017, e il raggiungimento del Lep di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

CONTEGGIO ASSISTENTI SOCIALI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Ai fini del raggiungimento delle soglie per l'accesso ai contributi di cui art. 1 comma 797 della Legge di Bilancio 2021, possono essere conteggiati solo gli assistenti sociali in organico con contratto di lavoro a tempo indeterminato che operano nell'ambito del servizio sociale o nella programmazione, anche in funzioni amministrative e di rendicontazione ma sempre in ambito sociale.

UTILIZZO DELLE RISORSE

Le somme attribuite agli Ambiti di cui all'art. 1 comma 797 della legge di Bilancio 2021 sono a copertura dei costi per gli assistenti sociali assunti in organico a tempo indeterminato (e non solo per nuove assunzioni) tra la soglia di accesso ai finanziamenti di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino alla soglia dell'obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti (con un contributo di 40.000 euro annui ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto di 1:6500 fino al

raggiungimento del rapporto 1:5000 e di 20.000 euro annui ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto 1:5000 fino al raggiungimento del rapporto di 1:4000).

Tale conteggio viene effettuato a livello di Ambito territoriale e non di singolo comune.

Con decreto in via di definizione, di cui al comma 800 della Legge di Bilancio 2021, il Ministero definirà le modalità con cui il contributo che viene attribuito all'Ambito viene da questo suddiviso tra i comuni e il soggetto capofila.

Gli Ambiti territoriali/Comuni, possono continuare ad effettuare assunzioni a tempo determinato con le restanti risorse del Fondo povertà. A tal fine si ricorda che è ancora vigente la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali effettuate nella misura del 50% del Fondo Povertà (prevista all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26).

ITER DI PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Entro il 28 febbraio ciascun Ambito Territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un prospetto riassuntivo che indichi:

- per l'anno precedente: il numero medio di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato nei comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale o direttamente nell'Ambito stesso.
- Per l'anno in corso: le previsioni sul numero medio di assistenti sociali a tempo indeterminato in organico.

Entro il 30 giugno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono determinate:

- Le "risorse prenotate": somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente;
- Le "somme liquidabili": somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente.

Sarà quindi possibile per gli Ambiti/Comuni, mettere in bilancio le somme ad esso attribuite in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui all'art. 1 comma 800 della Legge di Bilancio 2021, con riferimento al personale in servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la presentazione, a febbraio dell'anno successivo a quello di prenotazione, del prospetto riassuntivo contenente il numero degli assistenti sociali a tempo indeterminato in organico all'ambito territoriale o al Comune, si procede (presumibilmente entro giugno) al trasferimento diretto agli Ambiti/Comuni delle risorse di cui all'art. 1 comma 797 della Legge di Bilancio 2021.